



PROVINCIA DI MATERA

COPIA

DECRETO PRESIDENZIALE N. 179 DEL 24-10-2022

OGGETTO ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MATERA DEL 03 DICEMBRE 2022. CONVOCAZIONE COMIZI ELETTORALI

PROPONENTE SEGRETARIO GENERALE

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventiquattro** del mese di **ottobre**, il **Presidente Avv. Piero Marrese**, con i poteri allo stesso conferiti dalle disposizioni di cui alla Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., adotta il presente decreto in ordine all'argomento in oggetto.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 7 aprile 2014 n.56 recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni*", come successivamente modificata dall'art.23 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 e successive modifiche e integrazioni;

Richiamate, in particolare, le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi da 58 a 64 dell'articolo 1 della citata legge 7 aprile 2014, n.56 che recitano testualmente:

58. *Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.*
59. *Il presidente della provincia dura in carica quattro anni.*
60. *Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.*
61. *L'elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto. Le candidature sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della provincia dalle ore otto del ventesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.*
62. *Il presidente della provincia è eletto con voto diretto, libero e segreto. L'elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto alle ore venti. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale.*
63. *Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente della provincia. Il voto è ponderato ai sensi dei commi 33 e 34.*
64. *E' eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui ai commi 33 e 34. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane.*

Visti i commi 33 e 34 dell'articolo 1 della citata legge 7 aprile 2014, n.56 come di seguito:

33. *Ai fini delle elezioni, i comuni della città metropolitana sono ripartiti nelle seguenti fasce:*
 - a) *comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;*
 - b) *comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;*

- c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;
 - d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti;
 - e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti;
 - f) comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti;
 - g) comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti;
 - h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;
 - i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.
34. L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei comuni appartenenti alla città metropolitana è determinato secondo le modalità, le operazioni e i limiti indicati nell'allegato A annesso alla presente legge;

Viste:

- le "Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale" di cui alla legge n.56/2014, contenute nella circolare del Ministero dell'Interno n.32 del 1° luglio 2014 e successive in materia;
- "Legge 11 agosto 2014, n.114, di conversione del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n.90 – modifiche alla Legge n.50 del 2014 sul procedimento per le elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, del presidente e dei consigli provinciali", contenute nella circolare del Ministero dell'Interno n.35/2014;

Visto il Manuale Operativo per l'Organizzazione della Procedura elettorale per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale, approvato con deliberazione della G.P. n.165 dell'8 agosto 2014 e modificato con Decreti presidenziali n.158 del 18 settembre 2018, n.174 del 20 settembre 2018;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n.56;

DECRETA

1. Sono indetti per **sabato 03 dicembre 2022** i comizi elettorali per l'elezione del Presidente della Provincia di Matera;
2. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 08,00 alle ore 20,00, nel Seggio Elettorale costituito presso la sede della Provincia di Matera - Via Ridola n.60 - Sala delle adunanze consiliari sita al 2° piano;
3. Il Presidente della Provincia è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri Comunali dei Comuni compresi nel territorio della Provincia in carica alla data delle elezioni;
4. Sono eleggibili a Presidente della Provincia i Sindaci in carica in uno dei Comuni compresi nel territorio della Provincia di Matera il cui mandato scada non prima di 18 mesi dalla data di svolgimento delle elezioni;
5. L'elezione del Presidente della Provincia avviene con voto diretto, libero e segreto sulla base di candidature sottoscritte da almeno il 15 (quindici) per cento degli aventi diritto al voto come risultanti dalla lista sezionale formata dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale con apposito provvedimento. Il voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34 dell'art.1 della Legge 56/2014 e può essere votato un solo candidato alla carica di Presidente della Provincia di Matera;

6. E' eletto Presidente della Provincia di Matera il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui ai commi n.33 e 34 dell'art. 1 della Legge 56/2014 e successive modifiche ed integrazioni;
7. Le liste dei candidati a Presidente della Provincia di Matera devono essere presentate all'Ufficio Elettorale, appositamente costituito presso la Provincia di Matera con sede a Matera in Via Ridola n. 60, nei seguenti giorni:
 - dalle ore 08,00 alle ore 20,00 **di sabato 12 novembre 2022** (21° giorno antecedente quello delle votazioni);
 - dalle ore 08,00 alle ore 12,00 **di domenica 13 novembre 2022** (20° giorno antecedente quello delle votazioni);
8. Le modalità per la presentazione delle candidature, nonché la disciplina di dettaglio del procedimento elettorale sono contenute nel Manuale Operativo predisposto dall'UPI e pubblicato sul sito internet della Provincia di Matera nell'apposito banner denominato "Elezioni del Presidente della Provincia di Matera del **03 dicembre 2022**" ed è disponibile presso l'Ufficio Elettorale provinciale;
9. Le operazioni di scrutinio avranno inizio dopo la conclusione delle operazioni di voto e degli adempimenti ad esso collegati;

Il presente decreto:

- Ha decorrenza immediata;
- Viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Matera, affinché chiunque ne possa prendere conoscenza.

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Piero Marrese

PARERI SULLA PROPOSTA DI DECRETO PRESIDENZIALE N. 194 DEL 24-10-2022

OGGETTO ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MATERA DEL 03 DICEMBRE 2022. CONVOCAZIONE COMIZI ELETTORALI

PROPONENTE SEGRETARIO GENERALE

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza amministrativa.

Matera, 24-10-2022

IL RESPONSABILE
F.to Dr.ssa Maria Angela ETTORRE

Il dipendente incaricato dal Segretario Generale attesta che il presente Decreto Presidenziale è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line il giorno 24-10-2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Matera, 24-10-2022

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to

E' copia conforme all'originale:

Matera, _____

IL RESPONSABILE
